



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

composta dai signori magistrati:

SCARAFONI dr. Stefano – Presidente

DEDOLA dr Enrico Sigfrido – Consigliere

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.

A seguito dell'udienza di discussione del 4 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025,

TRA

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, con l'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari

Appellante

E

REBOUL ANTOINE MARCEL THOMAS, con l'Avv. Luca Maraglino

Appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 62/2025 pubblicata il 07/01/2025.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per l'appellante: “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro di II° grado, accogliere il presente ricorso, ed in riforma della sentenza n. 62/2025 del Tribunale di Roma, pubblicata il 07.01.2025, non notificata al procuratore costituito, rigettare integralmente a domanda svolta col ricorso di I° grado in quanto infondata in fatto ed in diritto;



Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”;

per l'appellato: “Voglia L'ecc.ma Corte di Appello adita, respingere il ricorso formulato dall'Inps poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 62/25 resa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, il 07.01.2025 nel giudizio rg 17213/2024 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con conferma delle precedenti statuizioni in ordine alle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito, antistatario.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Reboul aveva impugnato una comunicazione di indebito del 7.3.2024 riguardante somme che l'INPS gli aveva rimproverato di avere percepito in eccesso (per € 18277,78) dal luglio 2020 al marzo 2024 a titolo di “maggiorazione al milione” sulla propria pensione INVCIV n. 700907090715, in ragione del superamento dei limiti reddituali. Tale superamento, in sé, non era stato contestato, ma il Reboul si doleva che fosse stato violato il principio di irripetibilità dell'indebito assistenziale tranne il caso di dolo.

Il Tribunale aveva richiamato la giurisprudenza secondo la quale l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'Istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. E dunque “rilevato che le rate di maggiorazione sociale corrisposte sulla prestazione di invalidità civile sono state erogate anteriormente alla comunicazione dell'INPS di ricalcolo della pensione e considerato altresì che l'Ente era a debita conoscenza della situazione reddituale del ricorrente, dette somme devono essere di-chiarate irripetibili. Difatti, nel caso oggetto di specie nessuna forma di dolo, neppure nel suo grado più lieve, può essere ravvisata in capo al ricorrente che, come prodotto dallo stesso Ente convenuto, ha financo provveduto alla presentazione del modello RED, nonché del 730 (cfr. doc. nn. 2 e 4 all. memoria).”.

In conclusione, il Tribunale ha statuito quanto segue: “1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo contestato dall'INPS pari ad euro 18.277,78; 2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.144,75 di cui € 279,75 per spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; 3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti.”.

L'INPS ha appellato la sentenza.



Resiste l'originario ricorrente.

All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive e già prese conclusioni, trascritte in epigrafe; la causa è stata infine decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di appello l'INPS censura la decisione per essere fondata su normative e giurisprudenza ormai superate: invero, nella fattispecie sarebbero applicabili il comma 10-*bis* dell'art. 35 del D.L. n. 207/2008 e il secondo comma dell'art. 13 della l.n. 412/1991 (e non già il primo comma, che riguarda i casi di errore imputabili all'INPS); dal momento che, in fatto, il ricorrente fino al 2023 non aveva comunicato i propri redditi, diversamente da quanto si legge nella sentenza e conformemente al modello RED e alla dichiarazione fiscale in atti, l'indebito sarebbe pienamente ripetibile entro i due anni successivi. Ciò in quanto nessun termine di prescrizione o di decadenza potrebbe decorrere allorché l'Istituto non è messo in grado di conoscere i redditi del beneficiario.

Giova premettere che, con particolare riferimento al riparto dell'onere probatorio, deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. civ., sez. un., 4 agosto 2010, n. 18046: nella fattispecie, le sezioni unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata). La stessa Corte di Cassazione, inoltre, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l'Istituto “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o



riduzione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 2011, n. 198): tanto premesso, si osserva che la pretesa restitutoria avanzata dall’Inps nella comunicazione del 7.3.2024 (cfr. all. n. 1 al ricorso) risulta sufficientemente motivata quanto all’importo preteso a restituzione, alla prestazione alla quale è riferito l’indebitto, ai periodi in contestazione e alle ragioni per le quali è stata richiesta la restituzione, ossia il ricalcolo della (minore) prestazione dovuta, in considerazione della percezione di redditi nelle annualità in parola che hanno determinato il superamento del limite per accedere al beneficio, redditi comunicati solo a seguito di sollecito.

Non è contestato in fatto che il Reboul abbia comunicato i propri redditi da lavoro (dunque non immediatamente conoscibili da parte dell’INPS) delle annualità 2020 e successive solo a partire dal 19.1.2023, e questo sia al Fisco che all’INPS. Né è contestato che tali redditi superino il limite di legge per le annualità oggetto di recupero.

Il Reboul, in questo grado, ha replicato all’INPS in ordine all’inapplicabilità dell’art. 13 della legge n. 412/1991 alla materia assistenziale.

L’appello è fondato: la necessità di riforma della pronuncia nasce dall’errore commesso dal giudice di prime cure in merito alla sussistenza di tempestive dichiarazioni reddituali.

La materia degli accertamenti sulle condizioni reddituali dalle quali dipende la fruizione delle prestazioni collegate al reddito, tra le quali rientra anche la pensione di inabilità civile trova oggi compiuta regolamentazione nell’art. 35, co. 8, D.L. n. 207/2008, conv. in legge n. 14/2009, che nel testo vigente, così dispone: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR n. 1388/1971, e successive modificazioni e integrazioni. 9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.

Inoltre, l’art. 13, co. 6, lett. c), D.L. n.78/2010, conv. in legge n.122/2010, ha inserito, nell’art. 35 del d. l. n. 207/2008, il comma 10-bis: “10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30.12.1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli



Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.

Da tali disposizioni emerge l'avvenuta unificazione, per le prestazioni previdenziali e per quelle assistenziali collegate al reddito, delle modalità con cui il percipiente deve effettuare la comunicazione dei dati reddituali, mentre invece la norma non rileva sul diverso aspetto del periodo di ripetibilità delle prestazioni previdenziali e di quelle assistenziali. L'unificazione delle modalità di comunicazione emerge chiaramente dalla disposizione dell'art. 35, comma 10-*bis* allorché richiama le “prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8”, ossia le “prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito”, previste da tale ultima norma.

Ora, la tardività (fino al 2023) nella comunicazione dei propri dati reddituali, che l'INPS non era onerato di conoscere, comporta che non possa predicarsi alcun affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito così formato. Invero, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all'INPS della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass. n. 10642 del 2019 e Cass. n. 32940 del 2021; cfr. anche la sentenza di questa Sezione n. 3725/2025).

La comunicazione omessa e tuttavia esigibile nei confronti del Reboul è appunto quella di cui al comma 10-*bis* dell'art. 35 del d. l. n. 207/2008, in quanto trattasi di prestazione assistenziale collegata al reddito.

Fra le condizioni che escludono un legittimo affidamento dell'*accipiens*, con conseguente assoggettamento dell'indebito assistenziale alla disciplina generale di cui all'articolo 2033 c.c., la Corte di cassazione ha individuato, oltre all'incremento reddituale significativo, anche, per quanto interessa in particolare il presente giudizio, la violazione, ad opera del



titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all'Inps della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della prestazione medesima (Cass. 10642/2019; Cass. 32940/2021). Quest'ultima pronuncia, in particolare, ha affermato quanto segue: <<6. si controverte in tema di indebito assistenziale per il quale, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, opera il diverso principio secondo cui, allorché il diritto ad una prestazione assistenziale sia venuto meno per motivi collegati alla perdita del c.d. requisito reddituale, si fa luogo all'integrale recupero della somma indebitamente percepita successivamente al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore dell'art. 42, comma 5, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), non ravvisandosi alcuna norma speciale di settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.; 7. tale principio, già affermato da Cass. n. 23097 del 2013, è stato recentemente precisato nel senso che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'*accipiens*, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019); 8. nel caso di specie la Corte di merito ha accertato che l'odierno ricorrente aveva ommesso di comunicare, dal 2005 al 2010, i dati reddituali per beneficiare della prestazione assistenziale in godimento, quale cieco ventessimista; 9. ebbene, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile, al più, nella condotta connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr., per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012 richiamata da Cass. n.10642 del 2019 cit.); 10. non potendo, nel caso di specie, ritenersi la correttezza della condotta dell'odierno ricorrente, in ragione dell'accertata (e non rivedibile in questa sede, in mancanza di uno specifico motivo di gravame secondo il paradigma del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) violazione degli obblighi di comunicazione all'INPS delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale in godimento,



correttamente la Corte territoriale, uniformandosi ai principi evidenziati, ha escluso la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito; ...>> (Cass. 32940/2021).

In merito ai rapporti fra il citato comma 10-*bis* dell'art. 35 del d. l. n. 207/2008 e il secondo comma dell'art. 13 della l.n. 412/1991, questa Corte con pronuncia n. 2875/2025 (conforme la n. 4059/2025) ha puntualizzato che: “secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione. Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma 1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta (non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa. Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art. 2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019).”.

Ne consegue l'irrelevanza della giurisprudenza ampiamente richiamata dall'appellato a fondamento della necessità che l'Istituto dimostri il vero e proprio dolo dell'assistito.

A tale stregua nemmeno rileva, a fronte di un preciso onere di legge di comunicare i redditi rilevanti per il beneficio, che lo sfioramento del limite reddituale sia stato di fatto “stato di lievissima entità e quindi non tale da essere talmente tanto rilevante da ingenerare il dubbio nella persona dell'assistibile della legittimità dell'erogazione della prestazione da parte dell'istituto.”; dovendosi osservare che comunque lo sfioramento in questione è stato, mediamente, del 15-20% sul totale; e dunque nemmeno proprio irrisorio.

Per questi motivi l'appello deve essere accolto.

Stante l'avvenuta dichiarazione del Reboul, nelle conclusioni dell'atto d'appello, di versare nelle condizioni reddituali previste per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese



in caso di soccombenza, le spese di lite sostenute dall'Inps per il doppio grado di giudizio devono essere dichiarate non ripetibili.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da INPS con ricorso depositato il 6.6.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 62/2025 pubblicata il 07/01/2025, nei confronti di Reboul Antoine Marcel Thomas, così provvede:

- In totale accoglimento dell'appello e a totale modifica della sentenza gravata, respinge l'originaria domanda dell'appellato;
- Dichiarà irripetibili le spese di lite del doppio grado.

Così deciso in Roma, il 4.2.2026.

Il Giudice estensore
Maria Giulia Cosentino

Il Presidente
Stefano Scarafoni

